

Cambio turno. Quando spetta viene pagato? Editoriale di Angelo OBIT

Ci siamo è stata posta la domanda se il cambio turno spetti in caso di variazione del turno fuori programmazione da un turno non continuativo ad un turno continuativo nella stessa fascia in relazione all'ora e cinque minuti di variazione. Il comma 4° dell'art. 8 dell'Accordo Nazionale Quadro prevede che nell'orario di lavoro vadano ricomprese "le frazioni di tempo necessarie per il completamento dell'orario d'obbligo contrattuale ..." Il comma 1 del medesimo articolo prevede che "per il personale occasionalmente impiegato nei servizi continuativi, per un periodo di tempo inferiore ai 28 giorni lavorativi, la prestazione aggiuntiva dei 13 minuti è utilmente contabilizzata al compimento dei 60 minuti e remunerata come lavoro straordinario..." Il riferimento di quest'ultimo comma è chiaramente al Personale con un orario di servizio articolato previsto per i servizi non continuativi e la quota aggiuntiva di turno costituisce orario d'obbligo a tutti gli effetti, necessario e non rifiutabile. I 13 minuti aggiuntivi sono ripartiti in 5 minuti prima e in 8

minuti dopo il turno sicché l'orario del quadrante mattutino risulta 06.55/13.08.

Il comma 1 dell'articolo 11 prevede che "cambio turno si intende la modifica dell'orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale disposta successivamente alla programmazione stessa" e il successivo comma 6 determina che "non costituisce cambio turno l'anticipo o il posticipo del turno di un'ora ..." In una nota indirizzata al Questore abbiamo sostenuto come sia <di tutta evidenza che nel caso in programmazione settimanale risulti il turno 8/14 e per esigenze di servizio sull'ordine di servizio venga fatto svolgere il turno tipo continuativo 06.55/13.08, spetti l'indennità di cambio turno, essendo in presenza di un anticipo di un ora e cinque minuti> abbiamo chiesto <assicurazione circa la sua corresponsione in presenza di un cambio turno da turno da fascia mattutina, tipologia non continuativa, ad un turno di fascia mattutina tipologia continuativa>. La risposta non ci è ancora pervenuta ma è necessaria in quanto i cambi turno remunerabili non sono ad libitum,

ma hanno un preciso limite per la Questura di Gorizia fissato in 1.629 per l'anno 2011. Nel primo trimestre i cambi turno in Questura remunerati sono stati 430. Da non sottovalutare, poi, il numero di violazioni (in 18 casi doppio cambio turno nella settimana, in un caso addirittura tre) che sarò oggetto di confronto già programmato per l'11 maggio prossimo. Ritornando ai cambi turno in argomento in assenza di direttive scritte chiare, che non ci risulta siano mai state emanate, non vorremmo essere in presenza di comportamenti diversi da parte di singoli Uffici. Non si comprende perché nell'ambito dello stesso ufficio nella medesima settimana ci possa essere un dipendente o più dipendenti che effettuano due cambi turno (in violazione dell'accordo nazionale quadro) e altri nessuno. Ritengo poi che il numero dei cambi turno che viene comunicato mensilmente all'Ufficio Amministrazione vada monitorato per non correre il rischio di non poterne pagare qualcuno.